

Pubblicato il 12/10/2026



N. 00171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 73 del 2026, proposto da [REDACTED],
rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Pavanetto, che si dichiara antistatario, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED],
[REDACTED] e [REDACTED], con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione *in parte qua* dell'indennità di buonuscita
con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche dei sei scatti stipendiali *ex art. 6*

bis D.L. 21 settembre 1987 n. 387, e 1911 c. III D. Lgs. 15 Marzo 2010, n. 66 e per la condanna di INPS, Istituto Nazione della Previdenza Sociale al pagamento a favore del ricorrente delle somme dovute all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio, con il computo nella base di calcolo anche dei sei scatti stipendiali *ex art. 6 bis* D.L. 21 settembre 1987, n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della debenza all'effettivo pagamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2026 il cons. Giacomo Bernardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

FATTO e DIRITTO

A) Il ricorrente nel ricorso sopra emarginato - a seguito di riassunzione in conformità alla sentenza del T.A.R. Lazio, sez. V, n. 6401/2026, del 9 aprile 2026, che ha declinato la sua competenza territoriale, stante che il ricorrente è residente in provincia di Trento - ha prestato servizio nella Guardia di Finanza ed è stato collocato in congedo a domanda, successivamente al compimento dei 59 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi.

L'INPS - direzione provinciale di Trento - ha liquidato in suo favore l'indennità di fine servizio, senza peraltro l'applicazione del beneficio economico dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 *bis* D.L. n. 387/1987, come risulta dai prospetti di liquidazione della pensione depositati da INPS e dal ricorrente.

Pertanto, parte ricorrente reclama l'accertamento della spettanza dei sei scatti stipendiali, contestando sostanzialmente all'Istituto, con l'unico motivo di ricorso

(violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis dl 387 del 1987 conv. in l. 472 del 1987 come modificato dalla l. 468 del 14.11.1987, dell'art. 1 c. 15 bis sost. dall'art. 11 l. 231 del 1990 e succ. mod. e dell'art. 1911 ord. mil. (d. lgs. 66 del 2010) nonché dell'art. 12 delle preleggi), la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472.

Il ricorrente deduce che il trattamento di fine servizio a lui riconosciuto è stato quantificato omettendo di considerare i benefici economici contemplati dall'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 ed in particolare senza includere, nella relativa base di calcolo, i sei scatti stipendiali ivi previsti nella misura pari al 2,50 % ciascuno da computarsi sull'ultimo stipendio percepito, beneficio da riconoscere al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare cessato dal servizio non solo per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, ma altresì per aver chiesto, come il ricorrente, di essere posto in quiescenza a domanda, purché si siano maturati trentacinque anni di servizio utile dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Rileva la difesa del ricorrente come la giurisprudenza si sia ormai definitivamente consolidata nel senso del riconoscimento suesposto, come risulta dalle plurime sentenze del Giudice di appello citate nel ricorso (e ormai condivise anche da questo Tribunale).

Vengono indi rassegnate le conclusioni, affinché l'adito Tribunale accerti e dichiari il diritto del ricorrente a beneficiare - sul trattamento di fine servizio - degli scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 con corrispondente incremento della base retributiva, condannando l'Istituto Previdenziale alla liquidazione in suo favore degli importi differenziali spettanti a tale titolo, oltre agli interessi di legge.

Il difensore chiede altresì che le competenze di lite - in caso di esito vittorioso - siano distratte in suo favore.

B) Si è costituito l'Istituto intimato con memoria formale depositata il 19 maggio 2026.

Successivamente, in data 7 settembre 2026, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva ed ha ivi preliminarmente sollevato l'eccezione di carenza di interesse ad agire in riguardo al ricorrente, in quanto non avrebbe maturato il diritto al TFS, posto che questo - a detta dell'Istituto - maturerebbe solo al decorso di ventiquattro mesi dalla cessazione del servizio e, nel caso di specie, il 2 ottobre 2026.

L'INPS eccepisce altresì l'intervenuta decadenza del ricorrente dal beneficio, poiché l'art. 6-*bis* del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, ne limiterebbe l'operatività solo a chi abbia presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale siano maturati entrambi i due requisiti dei 55 anni d'età e dei 35 anni di servizio utile.

Inoltre, l'Amministrazione resistente rileva che il beneficio in questione viene espressamente subordinato alla condizione contemplata dal secondo comma dell'art. 6 *bis* del previo pagamento della restante contribuzione "*calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito*" che, nel caso di specie, non è stata effettuata.

L'I.N.P.S. ha offerto una propria ricostruzione della cornice normativa di riferimento, secondo la quale l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 sarebbe in radice ostativo all'accoglimento della pretesa della odierna parte ricorrente, poiché tale disposizione (la cui efficacia non sarebbe circoscritta all'ambito previdenziale, ma si estenderebbe anche alla determinazione dell'indennità di fine servizio) nell'intervenire nella materia disciplinata dall'art. 6-*bis* del D. L. n. 387/1987 (come modificato dall'art. 21, comma 1, della L. n. 232/1990), avrebbe inteso ripristinare l'originario ambito applicativo del beneficio (riguardante, in coerenza con la sua *ratio* premiale, le sole ipotesi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età),

escludendone “*ex professo*” il riconoscimento nei casi di cessazione dal servizio a domanda (salvo il pagamento, che in specie non risulta eseguito).

In definitiva, l'I.N.P.S. sostiene che i sei scatti stipendiali siano computabili sul TFS unicamente per i soggetti collocati a riposo per raggiungimento del limite di età ordinamentale, oppure per invalidità o per decesso, mentre non possono essere riconosciuti al personale che sia stato collocato a riposo a domanda.

L'I.N.P.S. infine ha affermato che l'Istituto si limiterebbe a liquidare agli aventi titolo il TFS sulla base del computo del relativo ammontare previamente effettuato dalle Amministrazioni di appartenenza del personale collocato in quiescenza ed in tal senso si è sempre limitato a seguire le indicazioni dei Ministeri più volte chiamati a pronunciarsi sul punto.

C) Alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

D) Dichiarata la competenza territoriale di questo Tribunale (vedasi, pur nel caso con argomentazione *a contrario*, anche sentenza TRGA Trento n. 7/2026,), *in limine litis* vanno scrutinate le eccezioni preliminari sollevate dall'Istituto.

D.1) Va disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire del ricorrente sollevata da INPS, poiché - in tesi - non avrebbe maturato il diritto al TFS, dato che questo maturerebbe solo al decorso di ventiquattro mesi dalla cessazione del servizio e dunque, per quanto più sopra visto, nell'ottobre 2026.

L'eccezione preliminare di difetto di interesse non coglie nel segno, in quanto a prescindere dal momento in cui verrà pagato il TFS, il beneficiario, una volta cessato dal servizio, già matura il diritto ad una corretta liquidazione dell'ammontare ed il ricorso proposto tende per l'appunto all'accertamento dell'importo spettante.

Altresì i prospetti di liquidazione del TFS prodotti dal ricorrente già palesano la lesione del diritto soggettivo di tipo patrimoniale di cui ritiene essere titolare, proponendo un'azione di accertamento del diritto al trattamento pensionistico e al

trattamento di fine rapporto con il riconoscimento dei sei scatti per cui si discute e che, per quanto *infra*, sono dovuti.

E come già statuito da questo Tribunale: *“Tuttavia va rilevato che il sig. M.P., unitamente agli altri odierni ricorrenti, l’11 aprile 2024 ha inviato una diffida all’Inps alla quale la stessa non consta aver risposto [come nel caso odierno, n.d.r.], e l’Istituto, costituitosi in giudizio, ha contestato nel merito la pretesa fatta valere, in un contesto in cui, dal punto di vista cronologico, al momento del passaggio in decisione del ricorso, in data 19 settembre 2024, il ricorrente sig. M.P. dal 1 settembre aveva già maturato il diritto, non soddisfatto, alla corresponsione del trattamento di fine servizio nell’entità negata dall’Istituto.*

Per tali ragioni l’eccezione di carenza di interesse al ricorso si rivela infondata.

Infatti la controversia in esame riguarda l’accertamento di diritti soggettivi nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego non contrattualizzato.

*Vale pertanto il principio, di matrice processualcivilistica, secondo cui l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, in quanto è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l’intervento del giudice (in questo senso *ex pluribus* cfr. Cassazione civile, Sez. lav., 31 luglio 2015, n. 16262; nello stesso senso Corte d’appello Bari, Sez. lav., 28 marzo 2023, n. 622)” (T.R.G.A. Trento, 10/10/2024, n. 146), ovvero “L’interesse sotteso alla domanda di accertamento proposta in giudizio trova dunque sufficiente giustificazione nella richiamata documentazione” (T.R.G.A. Trento, 11/11/2024, n. 163).*

Per quanto di necessità, la difesa di INPS, nemmeno all'udienza di discussione del giorno 8 ottobre 2026, pur essendo divenuto liquidabile il TFS, ha speso parola alcuna sul riconoscimento in sede di liquidazione degli scatti richiesti.

D.2) Va altresì respinta l'eccezione di difetto di legittimazione adombrato dall'Istituto, seppur per mero "*scrupolo difensivo*".

Per unanime giurisprudenza l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita (o il trattamento di fine servizio) è il competente Ente previdenziale (cfr. sul punto, ad es., T.A.R. Liguria – Genova, sez. I, 5/11/2025, n. 1196; Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329; cfr., altresì, in senso conforme *ex multis* la sentenza n. 17 del 6 febbraio 2023 resa da questo stesso Tribunale, nonché più di recente le sentenze n. 111/2025 e n. 7/2026), nei cui esclusivi confronti, quindi, deve essere ritualmente instaurata la controversia ed è pertanto l'unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio, risultando irrilevante la partecipazione dell'Amministrazione datrice di lavoro al procedimento prodromico alla definizione della buonuscita, in virtù della collaborazione fra i due soggetti pubblici.

D.3) Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di decadenza dal diritto all'erogazione del beneficio dei sei scatti stipendiali per l'inosservanza del termine del 30 giugno, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, il quale ha chiarito che un tale effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa, e il rispetto di tale termine è funzionale solamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo - anche a domanda - a partire dal primo gennaio dell'anno successivo (*ex pluribus* cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2025, n. 8344; Cons. Stato, Sez. II, 17 aprile 2024, n. 3492).

E) Nel merito, il ricorso è fondato alla luce anche dei principi già affermati da questo Tribunale in recenti decisioni pronunciate su casi analoghi a quello qui in esame,

uniformandosi all'indirizzo del tutto prevalente e ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, rilevante anche ex art. 74 c.p.a..

Si fa riferimento in particolare alle sentenze di questo Tribunale con le quali si è mutato il più risalente indirizzo sfavorevole agli istanti (cfr. ora ad es. le sentenze T.R.G.A. Trento, 12 gennaio 2026, n. 7; 19 dicembre 2025, n. 201; 19 dicembre 2025, n. 200; 19 giugno 2025, n. 111; 24 febbraio 2025, n. 40; 10 febbraio 2025, nn. 31 e 32; 16 dicembre 2024, n. 192; 11 novembre 2024, nn. 163 e 164; 22 aprile 2024, n. 63; 19 gennaio 2024, n. 9; 12 febbraio 2024, n. 22 e 13 febbraio 2024, n. 24).

Tale orientamento è del resto speculare alla giurisprudenza ormai univoca del giudice di appello - Sezione II del Consiglio di Stato - e resa su omologhe fattispecie e ciò nell'esegesi di un contesto normativo comunque complesso e non privo di elementi tra di loro incoerenti sotto il profilo sistematico (cfr. ad es. le sentenze 28 ottobre 2024, n. 8598, 26 aprile 2024, 23 marzo 2023, n. 2988; 5 dicembre 2023, n. 10520; 14 dicembre 2023, n. 10823 e n. 10810; 30 novembre 2023, n. 9997 e n. 10353, 20 marzo 2023, n. 2831 e 16 marzo 2023, n. 2760; da ultimo vedasi anche Cons. Stato, sez. VI, 28/10/2025, n. 8344).

E.1) Le domande oggetto di ricorso trovano giustificazione alla luce dell'ormai consolidatosi indirizzo ermeneutico del Giudice d'appello, in particolare la succitata pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 28 ottobre 2025, n. 8344, secondo cui: *“L'ambito oggettivo di applicazione di tale beneficio è delineato da una duplice previsione.*

Ai sensi del comma 1 dell'art. 6-bis sono attribuiti, <ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita>, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti (<ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto>) al

personale <che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto>. Il comma 2 prevede l'attribuzione dei sei scatti <al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile>, con la precisazione che <la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990>".

Inoltre, non coglie nel segno l'Istituto resistente nemmeno in ordine a quanto dedotto circa la previsione "in senso restrittivo" dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, per cui: "1. *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224 , inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 , all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.*

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito".

Da quanto sopra deriva che tale disposizione riguarda solo le modalità di calcolo della base pensionabile, mentre non modifica il regime di spettanza dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, comunque applicabili in forza del richiamo dell'art. 1911, comma 3 (vedasi Cons. Stato cit.) ed invero ciò risulta dalla lettera della disposizione ("*sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]*") e dal riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l'importo della pensione.

Tale differenza di trattamento è giustificata dall'intrinseca diversità dei due emolumenti; difatti, la pensione ha chiaramente natura previdenziale, mentre l'indennità di buonuscita ha carattere di retribuzione differita e prescinde dal raggiungimento dei requisiti necessari per l'acquisto del diritto a pensione (cfr. *ex multis*, TAR Lombardia Milano, 13/11/2025, n. 3680; TRGA Trento, 22/4/2024, n. 63; n. 7/2026).

E.2) Si rimarca peraltro che "*l'art. 1911 non ha un contenuto innovativo, in quanto l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si doveva ritenere già applicabile a tutte le Forze armate in ragione della funzione del decreto medesimo, indicata dall'art. 1, che ha disposto l'estensione dei <benefici economici>, previsti del d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia, ai sensi dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121. Quest'ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante <Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza>, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche con riguardo all'applicazione del richiamato art. 6-bis.*"

Invece, a seguito dell'abrogazione operata dall'art. 2268, comma 1, n. 872 C.o.m. dell'art. 11 della legge n. 231/1990, non si può ritenere in alcun modo avvenuta la reviviscenza del comma 15-bis dell'art. 1 del d.l. n.379 del 1987, che l'art. 11 aveva sostituito. Il comma 15-bis, infatti, pur non essendo stato espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010 deve ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione espressa dell'art. 11 della legge l. n. 231/1990, che aveva già sostituito l'art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, nonché della disciplina prevista dall'art. 1911 C.o.m., che ha richiamato espressamente l'art. 6-bis del d.l. 387/1987. Infatti, con riguardo al comma 15-bis, si deve escludere che l'abrogazione di una disposizione, che novella una precedente disposizione, faccia rivivere la disposizione originaria. Piuttosto, si deve ritenere che il C.o.m. (art. 2268, comma 1, n. 872), nell'abrogare l'art. 11 legge n. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l'art. 1, comma 15-bis del d.l. n. 379/1987. Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. - 379/1987, che limitava l'applicazione del beneficio in questione ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda, mentre è rimasto in vigore l'art. 6-bis del d.l. n. 387, in tutto il suo ambito di applicazione riferito a tutte le forze di polizia, tramite il richiamo operato dall'art. 1911, comma 3, C.o.m.” (Cons. Stato, n. 8344/2025 cit.).

F) L'insieme delle suesposte argomentazioni porta all'accoglimento della domanda del ricorrente tendente all'accertamento del suo diritto di percepire il TFS comprensivo anche dell'incremento derivante dai sei scatti nella misura del 2,50 per cento ciascuno da computarsi sull'ultimo stipendio come definito dall'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, con conseguente condanna dell'Istituto intimato a liquidare tale maggior somma in favore dell'istante.

G) Relativamente alla posta relativa agli interessi, va altresì precisato che, poiché le disposizioni riguardanti l'erogazione del trattamento di fine servizio, prevedono che le stesse siano liquidabili in due tranches, la prima pagabile dopo due anni (l'I.N.P.S.

ha 90 giorni di tempo da tale data) e la seconda l'anno successivo, a mente di quanto da ultimo disposto dall'art. 12, c. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, gli interessi medesimi saranno computati sul predetto maggior importo spettante solo per le tranches di liquidazione già scadute ed a far data dalla scadenza originaria di ciascuna di esse.

H) Le spese di lite, stante l'ormai consolidata giurisprudenza del Giudice d'appello e anche di questo Tribunale sull'oggetto del contendere, sono poste a carico della resistente Amministrazione - soccombente in giudizio - che non ha peraltro ancora colto l'invito - che qui ancora si rinnova - di questo Giudice *"pro futuro a rimuovere, mediante solleciti provvedimenti da adottare in autotutela, ogni residua ragione di lite per gli omologhi contenziosi a tutt'oggi pendenti"* (cfr. T.R.G.A. Trento, 19 dicembre 2025, n. 201; 19 giugno 2025, n. 111; 19 gennaio 2024 n. 9; 13 febbraio 2024, n. 24) e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Matteo Pavanetto, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accerta e dichiara, come da motivazione, il diritto del ricorrente di percepire il TFS comprensivo anche dell'incremento derivante dai sei scatti nella misura del 2,50 per cento ciascuno da computarsi sull'ultimo stipendio come definito dall'art. 6-*bis* del D.L. n. 387 del 1987. Conseguentemente l'I.N.P.S. dovrà procedere a (ri)liquidare l'importo del TFS spettante ed a corrispondere il maggior importo così rideterminato oltre agli interessi, parimenti come da motivazione;

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accerta e dichiara, come da motivazione, il diritto del ricorrente di percepire il TFS comprensivo anche dell'incremento derivante dai sei scatti nella misura del 2,50 per cento ciascuno da computarsi sull'ultimo stipendio come definito dall'art. 6-*bis* del D.L. n. 387 del 1987. Conseguentemente l'I.N.P.S. dovrà procedere a (ri)liquidare l'importo del TFS spettante ed a corrispondere il maggior importo così rideterminato oltre agli interessi, parimenti come da motivazione;

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accerta e dichiara, come da motivazione, il diritto del ricorrente di percepire il TFS comprensivo anche dell'incremento derivante dai sei scatti nella misura del 2,50 per cento ciascuno da computarsi sull'ultimo stipendio come definito dall'art. 6-*bis* del D.L. n. 387 del 1987. Conseguentemente l'I.N.P.S. dovrà procedere a (ri)liquidare l'importo del TFS spettante ed a corrispondere il maggior importo così rideterminato oltre agli interessi, parimenti come da motivazione;

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accerta e dichiara, come da motivazione, il diritto del ricorrente di percepire il TFS comprensivo anche dell'incremento derivante dai sei scatti nella misura del 2,50 per cento ciascuno da computarsi sull'ultimo stipendio come definito dall'art. 6-*bis* del D.L. n. 387 del 1987. Conseguentemente l'I.N.P.S. dovrà procedere a (ri)liquidare l'importo del TFS spettante ed a corrispondere il maggior importo così rideterminato oltre agli interessi, parimenti come da motivazione;

[REDACTED]
[REDACTED]to.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

[REDACTED]

IL PRESIDENTE

[REDACTED]

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.